



Delibera n. 97/2017 del Senato Accademico del **20/06/2017**

OGGETTO: Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma

N. o.d.g.: 3.3

Rep. n. 97/2017

UOR: UFFICIO GARE

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X				Piero TOFFANO	X			
Francesca ACCARRINO				X	Donatella DESIDERI	X			
Chiara ASCANIO				X	Vieri FUSI				X
Marcos Nahuel MACERONI				X	Nicola GIANNELLI	X			
Marco CANGIOTTI	X				Jan Marten Ivo KLAVER	X			
Orazio CANTONI	X				Rosella PERSI	X			
Maria Elisa MICHELI	X				Elena VIGANO'	X			
Paolo PASCUCCI	X				Roberta PIERGIOVANNI	X			
Gino TAROZZI	X				Paola CECCAROLI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Il Senato Accademico

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;

VISTO il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;

VISTA la proposta di stipula di un accordo di cooperazione pervenuta al Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma;

CONSIDERATO che l'Università – DiSPeA e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma nell'intento di realizzare un più stretto rapporto di collaborazione rendono disponibili le strutture e le specifiche competenze del personale degli enti stipulanti tale accordo;

CONSIDERATO che le Parti per la realizzazione delle attività previste dall'accordo stipuleranno di volta in volta apposite convenzioni per definire gli impegni di carattere didattico, scientifico ed economico nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti previa autorizzazione degli organi competenti;

CONSIDERATO che con il suddetto accordo sarà possibile avviare collaborazioni per progetti di ricerca comuni, avviare tirocini formativi volti a favorire l'integrazione ed il completamento del percorso di studi degli studenti, partecipare a programmi promossi della Commissione Europea o da altri enti e fondazioni;

CONSIDERATO che il presente accordo ha una validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) n. 109/2017 del 7 giugno 2017 di approvazione della proposta di stipula di un accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma;

SENTITO il Direttore Generale;



delibera

di esprimere parere favorevole per la stipula dell'accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma nel testo qui di seguito riportato:

**“Accordo di Cooperazione tra il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate
dell' Università degli Studi di Urbino Carlo Bo**

e

la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo con sede amministrativa in Via Saffi, 2 - 61029 Urbino (PU), P. IVA n. 00448830414, rappresentata dal Rettore Prof. Vilberto Stocchi, nel prosieguo del presente atto denominata "UNIVERSITA"

e

la GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA C.F. 97855290587, con sede legale in Viale delle Belle Arti 131, 00197 Roma, nel prosieguo del presente atto denominata LA GALLERIA NAZIONALE

PREMESSO

- che le parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all'effettuazione di ricerche nel settore dei Beni Culturali, rendendo reciprocamente disponibili le strutture e le specifiche competenze del personale degli enti stipulanti tale accordo;
- che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto allo scopo di promuovere negli ambiti di comune interesse e in relazione a progetti di volta in volta specificati, azioni regolate da opportuni protocolli d'intesa

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente i seguenti punti:

- 1) La collaborazione in progetti di ricerca comuni che comporti:
 - a) la mobilità di ricercatori, docenti e personale dell'Ente;
 - b) la mobilità di giovani ricercatori impegnati in programmi post-laurea;
 - c) lo scambio di materiale scientifico;
 - d) l'espletamento di giornate di studio, conferenze, seminari, corsi di formazione ecc.
- 2) La collaborazione nei percorsi formativi degli studenti che comporti:
 - a) lo svolgimento di tirocini formativi volti a favorire l'integrazione ed il completamento del percorso di studi degli studenti.
- 3) La partecipazione in comune:
 - a) ai programmi promossi dalla Commissione Europea o da altri enti e fondazioni;
 - b) al coordinamento di proposte volte all'acquisizione di risorse finanziarie per la realizzazione di strutture e per lo sviluppo di progetti di ricerca e/o formazione.

ART. 3

Le parti convengono che per la realizzazione delle attività previste dall'art. 2 punto 1 e 3 stipuleranno di volta in volta apposite convenzioni per definire gli impegni di carattere didattico, scientifi-



co ed eventualmente economico nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e previa autorizzazione degli organi competenti.

ART. 4

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta in condizione di reciprocità.

ART. 5

I responsabili scientifici dell'accordo di collaborazione in argomento sono:

Laura Baratin - DiSPeA

Luciana Tozzi - LA GALLERIA NAZIONALE

ART.6

Le Parti si impegnano a mantenere la più stretta riservatezza e confidenzialità su tutti i dati acquisiti per l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione e a non divulgare le eventuali informazioni riservate o confidenziali di cui dovessero venire a conoscenza durante l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione. I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo. Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la cotitolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

ART. 7

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionale istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

ART. 8

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

ART. 9

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di mesi 36 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti. Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

ART. 10

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 3 mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R..

ART. 11

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.



ART. 12

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART. 13

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

ART. 14

Il presente atto redatto in duplice originale è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte Seconda, allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

ART. 15

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art.7 del D.Lgs. n.196/2003 – Codice in materia di tutela dei dati personali, e in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO Carlo Bo

Il Rettore Prof. Vilberto Stocchi

PER LA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Il Direttore Dott.ssa Cristiana Collu”

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.